

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Ricorso

Nell'interesse di AVENOSO Angela nata a Taurianova il 23.11.1965, residente in Messina, Ctr. Baglio, c.f.: VNS NGL 65S63 L0630, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Villari (C.F.: VLLGNN74E22F158A) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Messina, Via Caldara Polidoro n. 4, pec: avvgiovannivillari@cnfpec.it, fax: 090771008, giusta procura in calce al presente atto

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso il suo Ufficio, sito in Messina, Via Pugliatti 1, Cod. Fiscale 80004070837;

premesso

- che la ricorrente, ha partecipato alla procedura selettiva per titoli per l'anno 2019 indetta con Bando PEO 2019 emanato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 114621/2019, del 18.11.2019, per la progressione economica orizzontale categoria D, Area Tecnica, Tecnico – Scientifica ed Elaborazione Dati;
- che, al termine della valutazione da parte della Commissione, la Dott.ssa Avenoso, è risultata beneficiaria dell'erogazione PEO 2019, classificandosi nella graduatoria di categoria al posto 17 su 20 aventi diritto, con un punteggio di 61,04;
- che, con nota Prot. N. 0036604 del 15.04.2020, l'Università degli Studi di Messina, ha comunicato, alla ricorrente, il temporaneo differimento dell'erogazione del beneficio economico dei collocati in graduatoria nelle ultime 4 posizioni utili (dal 17° al 20°), in ragione del fatto che quattro partecipanti al Bando, esclusi dalla graduatoria finale, avevano formalmente richiesto la rivalutazione del punteggio alla Commissione;
- che, con nota di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 per la rettifica della graduatoria PEO 2019, relativa alla Cat. D, Area Tecnica, Tecnico – Scientifica ed Elaborazione Dati, del 01.06.2020, l'Ente, ha comunicato al Dott.ssa Avenoso la esclusione dall'alveo dei beneficiari assunta con verbale n. 1/2020 del 18.05.2020, scaturita *“dalla necessità di riconsiderare la graduatoria, a seguito delle istanze di revisione del punteggio, presentate dalle Dott.sse De Maria Giacomina e Mangano Maria Pia”*;



- che, in data 01 luglio 2020, l'istante, tramite il proprio procuratore, ha effettuato l'accesso agli atti ed è stato rilevato che la Commissione esaminatrice, riconosceva valide le contestazioni effettuate dalla Dott.ssa Giacoma De Maria circa l'erroneo riconoscimento alla ricorrente di numero 2,5 punti per il post dottorato ed attribuiva, alla Dott.ssa Avenoso, il minore punteggio di 59,54;

- che, con istanza inviata all'Ente del 09.07.2020, è stato rilevato che dall'esame della documentazione è emersa la mancata valutazione, nella sezione a) relativa alla formazione certificata e pertinente, dei corsi di cui agli allegati dal n.5 al n.13 seguiti e documentati dalla ricorrente e riconosciuti dalla Commissione agli altri partecipanti, nonché la mancata valutazione, nelle sezioni e ed e.i (relative ai titoli culturali e professionali), di ulteriori titoli professionali, ed è stata chiesta la revoca con effetto immediato dell'esclusione della Dott.ssa Avenoso, notificata con la Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 per la rettifica della graduatoria PEO 2019, relativa alla Cat. D, Area Tecnica, Tecnico – Scientifica ed Elaborazione Dati, del 01.06.2020 e per l'effetto, la conferma del diritto della Dott.ssa Angela Avenoso, al riconoscimento del beneficio dell'erogazione PEO 2019;

- che, con nota ricevuta in data 12.11.2020, l'Università degli Studi di Messina, ha comunicato, senza entrare nel merito delle contestazioni mosse dalla Dott.ssa Avenoso, che non avrebbe proceduto ad alcuna rivalutazione e che, pertanto, la graduatoria del 31.07.2020, è da considerarsi definitiva.

Ciò premesso, la decisione di non effettuare alcuna rivalutazione della documentazione presentata dalla Dott.ssa Avenoso, è errata, illegittima e nulla per i seguenti

motivi

1.- La Commissione esaminatrice ha ritenuto di dovere procedere alla revisione del punteggio attribuito alla Dott.ssa Avenoso, su istanza delle Dott.sse De Maria Giacoma e Mangano Maria Pia, correggendo un errore materiale in cui era incorsa, ma non ha ritenuto di correggere gli ulteriori errori commessi nella valutazione della documentazione prodotta, così come richiesto, invece, dalla ricorrente, e la ha esclusa dalla classifica dei vincitori.

Infatti, dall'analisi della scheda di valutazione, redatta dalla Commissione esaminatrice, della documentazione della Dott.ssa Avenoso è emersa la mancata



valutazione, nella sezione a) relativa alla formazione certificata e pertinente, di alcuni corsi seguiti, documentati dalla ricorrente e riconosciuti ad altri partecipanti. In particolare la Commissione ha omesso di esaminare i corsi di cui agli attestati dagli allegati dal n.5 al n.13, e cioè: Diabete e Cancro (all. 4); L'evoluzione della neuroendocrinologia negli ultimi anni 50 (all. 5); Corso base sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per datori di lavoro delegati e preposti (all. 6); Appropriatezza prescrittiva: il buon uso degli antibiotici (all. 7); La patogenesi dell'acromegalia (all. 8); La sindrome di Cushing (all. 9); L'ipoaldosteronismo primitivo (all. 10); qPCR, Array, Time laps single cell, Sequenziamento NGS: Piattaforme, reagenti e servizi per la ricerca e per la diagnostica (all. 11); Il morbo di Addison (all. 12); Aggiornamento su diagnosi, gestione e terapia delle Malattie Mitocondriali (all. 13); Ipotiroidismo subclinico: quando e come trattare (all. 14).

A ciò si aggiunga che, dall'analisi della stessa scheda è emersa anche la mancata valutazione, nelle sezioni *e* ed *e.i* relative ai titoli culturali e professionali ed agli ulteriori titoli professionali, dei seguenti allegati: Abstract su rivista (all. 4); Abstract (all.5); Abstract (all.8); Articolo su rivista (all.9);Articolo su rivista (all.10); Articolo su rivista (all.11); Articolo su rivista (all.12).

Dalla suddetta scheda non emergono nemmeno eventuali motivazioni relative alla mancata valutazione di tali allegati.

Se la Commissione non avesse, senza alcuna motivazione apparente, omesso di valutare tutta questa serie di documenti, la Dott.ssa Avenoso si sarebbe vista riconosciuto un punteggio superiore a quello di 59,54 erroneamente attribuitole, e sarebbe rientrata nel novero dei vincitori.

Tutto ciò premesso e considerato che la domanda di ammissione presentata dalla Dott.ssa Avenoso è stata corredata da tutta la documentazione necessaria ad una immediata attribuzione dei punteggi, secondo i criteri stabiliti dalla stessa Commissione, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA IL GIUDICE DEL LAVORO



- 1). Disporre la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti fissando il termine per la notifica;
- 2). Previa, occorrendo, declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità della graduatoria pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Messina di cui al D.D. n. 1753 del 2020, prot. n. 70955 del 31.07.2020 e di tutti gli atti ad esso consequenziali, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Avenoso Angela a vedersi valutare, ai fini della progressione orizzontale per l'anno 2019 indetta con Bando PEO 2019 emanato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 114621/2019, del 18.11.2019, per la progressione economica orizzontale categoria D, Area Tecnica, Tecnico – Scientifica ed Elaborazione Dati dell'Università degli Studi di Messina, gli eventi di cui agli allegati n. 5 al n.13 della sezione a) relativa alla formazione certificata e pertinente della propria domanda di partecipazione; nonché vedersi valutare, nelle sezioni *e* ed *e.i* relative ai titoli culturali e professionali gli ulteriori titoli professionali;
- 3). Conseguentemente che sia accertato il diritto della Dott.ssa Avenoso all'inquadramento nella posizione economica relativa alla nuova categoria a far data dal 01.01.2020, con la condanna dell'Università degli Studi di Messina alla corresponsione in suo favore, a far data dal 01.01.2020 (o dalla diversa data di giustizia) sino al dì del soddisfo, delle differenze stipendiali corrispondenti al nuovo livello, così come previsto dal Bando di gara e dal CCNL relativo al personale del comparto università, con regolarizzazione della posizione previdenziale, assistenziale e contributiva; il tutto, con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché, al risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso per il mancato inquadramento, nella misura che verrà determinata dal Giudice, anche in via equitativa;
- 4). Condannare l'Università degli Studi di Messina al pagamento, in favore del ricorrente, dei compensi e delle spese di giudizio.

Ai sensi della Legge n. 488/99, relativa al contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si allegano in copia: Bando PEO 2019; Domanda di partecipazione con i relativi allegati; Verbale n. 1/2019; Griglia di valutazione candidato Avenoso Angela; Comunicazioni Università degli Studi di Messina del 15.04.2020, del 01.06.2020



e 30.06.2020; Note a firma avv. G. Villari del 10.06.2020, 09.07.2020 e 28.09.2020; Comunicazione Università degli Studi di Messina ricevuta il 12.11.2020.

Con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione utile e conducente nei termini di legge.

Salvo ogni altro diritto.

Messina, lì 20.07.2021

Avv. Giovanni Villari

